



Scuola Italiana Statale “Casa d’Italia”

Albisriederstrasse 199 - 8047 Zürich - Tel. +41(0)44 291 11 20
www.scuolaitaliana.ch – e-mail: info@scuolaitaliana.ch

Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato Personale docente

Il presente contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato viene stipulato tra

La Scuola Italiana Statale “Casa d’Italia”, di seguito “Scuola”, nella persona del/la Dirigente scolastico/a Dr./Dr.ssa (C.F.)

e

il/la Docente Dr./Dr.ssa , cittadino/a , nato/a a il , C.F. e/o numero di sicurezza sociale , residente in , di seguito il/la “Docente”.

Unitamente quali le “Parti”

Premesso che:

la Scuola intende provvedere, mediante contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, all’affidamento della funzione di docente per n. 24 ore settimanali di lezione in lingua tedesca nella scuola primaria e relative attività funzionali all’insegnamento.

Il presente contratto di lavoro, sottoscritto ai sensi dell’art. 31 del D.Lvo n. 64/2017 conformemente agli artt. 84 e da 154 a 166 (ad esclusione degli articoli 157 e 160) del D.P.R. n. 18/1967 e successive modifiche e integrazioni, e stipulato nel rispetto delle disposizioni relative al personale docente a tempo indeterminato di cui agli artt. 2 e seguenti del Decreto Ministeriale MAECI n. 1202/1615 del 4 settembre 2017, è regolato dalla legge italiana nonché della normativa svizzera sul lavoro, Legge Federale del 13 marzo 1964, e dalle disposizioni sul contratto individuale di lavoro previste dal Codice delle Obbligazioni svizzero (CO). Tale scelta non vale a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente in virtù della legge locale.

Le disposizioni sopraindicate trovano applicazione in quanto compatibili con il diritto svizzero.

Il/La Docente dichiara di aver preso conoscenza degli artt. 31 e 33 del D.Lvo n. 64/2017 e degli artt. 84 e da 154 a 166 del D.P.R. n. 18/1967 e successive modifiche e integrazioni e del Decreto Ministeriale MAECI n. 1202/1615 del 4 settembre 2017.

Il presente contratto d’impiego non fa sorgere fra le Parti alcun rapporto di impiego pubblico.

Il/La Docente dichiara di essere al corrente della non applicabilità degli articoli 157 e 160 del D.P.R. n. 18/1967.

ART. I DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto è di durata indeterminata, avrà inizio alla data di apposizione del visto da parte dell’Ufficio Centrale del Bilancio del decreto ministeriale di approvazione del presente contratto e cesserà con la sua risoluzione ai sensi del presente articolo o dell’articolo XIII.

Il/La Docente potrà far valere il presente contratto non prima della data di decorrenza e non prima di aver preso effettivo servizio.

La durata del periodo di prova è di mesi tre (3) in conformità all’art. 335 b CO. Durante questo periodo, ogni parte potrà mettere fine al contratto con preavviso di otto giorni e senza indennità.



Scuola Italiana Statale “Casa d’Italia”

Albisriederstrasse 199 - 8047 Zürich - Tel. +41(0)44 291 11 20
www.scuolaitaliana.ch – e-mail: info@scuolaitaliana.ch

L’assunzione a tempo indeterminato avverrà esclusivamente a superamento, con esito positivo, del periodo di prova.

ART. II OBBLIGHI E MANSIONI CONTRATTUALI

Al/Alla Docente saranno richieste le prestazioni proprie del profilo professionale di docente di scuola primaria. In particolare al/alla Docente saranno assegnate le funzioni come indicate in Premessa.

Durante il servizio presso la Scuola, il/la Docente deve:

- svolgere con cura e diligenza prestazioni conformi alle proprie qualifiche e competenze;
- svolgere i compiti assegnategli e rispettare quanto previsto dagli Organi Collegiali in materia di funzionamento scolastico;
- attenersi alla programmazione delle attività scolastiche e alle direttive emanate dalla Scuola, agendo in coerenza con esse e in armonia con i superiori e con l’altro personale della Scuola.

Il/La Docente deve dichiarare eventuali altri impegni professionali; il/la Dirigente scolastico/a deve valutarne la compatibilità con la funzione docente. Il/La Docente non potrà avere impegni professionali che siano incompatibili od in conflitto di interessi con la funzione di docente presso la Scuola.

ART. III TRATTAMENTO ECONOMICO

Al/Alla Docente sarà corrisposta una retribuzione annua base lorda di CHF come indicato nell’**Allegato A**. Su detta retribuzione, se applicabili, saranno conteggiate le ritenute alla fonte dell’Erario italiano¹.

La retribuzione, da corrispondersi in dodicesimi mensili posticipati è comprensiva della tredicesima mensilità calcolata nella retribuzione stessa.

Il trattamento economico, ai sensi del comma 5 dell’art. 31 del D.Lvo n. 64/2017, è commisurato alle ore di servizio effettivamente prestate.

Le variazioni della retribuzione o del trattamento economico, rese necessarie da mutamenti della legge locale, saranno disposte d’ufficio.

¹ Ai sensi dell’art. 19 della Convenzione tra Italia e Confederazione elvetica per evitare le doppie imposizioni fiscali, sono soggette alle ritenute di fonte dell’Erario italiano le retribuzioni dei dipendenti di cittadinanza italiana, ancorché in possesso di altra cittadinanza. In tutti gli altri casi le retribuzioni non sono imponibili in Italia.



Scuola Italiana Statale “Casa d’Italia”

Albisriederstrasse 199 - 8047 Zürich - Tel. +41(0)44 291 11 20
www.scuolaitaliana.ch – e-mail: info@scuolaitaliana.ch

ART. IV

ASSICURAZIONI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI

Il/La Docente viene iscritto/a al regime assicurativo obbligatorio locale in vigore in Svizzera. In conformità alla legislazione locale la Scuola provvede ad assicurare il/la Docente contro Vecchiaia e Superstiti, Invalidità (contributi AVS, AI), Disoccupazione (AD), assegni per i figli e indennità di perdita di guadagno in caso di maternità come indicato di seguito e come dettagliato nell'**Allegato A**. Detta assicurazione obbligatoria è stipulata presso la Cassa di compensazione dell'Assicurazione federale Vecchiaia e Superstiti di Zurigo.

La Cassa di Compensazione riconosce il diritto dell'interessato/a agli assegni per i figli, qualora non fossero già pagati all'altro genitore, e ne dispone il pagamento direttamente ovvero attraverso il datore di lavoro che detraerà gli importi corrisposti dagli oneri complessivamente dovuti.

La Cassa di Compensazione riconosce altresì il diritto della donna lavoratrice ad una indennità per perdita di guadagno in caso di maternità. L'indennità viene corrisposta per un periodo di 98 giorni (a decorrere dalla data del parto) direttamente all'interessata ovvero al datore di lavoro.

L'onere dei contributi, calcolato in percentuale sulla retribuzione annua lorda con esclusione degli assegni per carico di famiglia, è ripartito tra le parti contraenti come indicato all'**Allegato A**.

Previdenza professionale (LPP)

Quando applicabile, la Scuola provvede, ad integrazione della precedente assicurazione per Vecchiaia, Superstiti ed Invalidità, ad affiliare il/la Dipendente al sistema di previdenza professionale integrativa prevista dalla Legge Federale sulla Previdenza Professionale (LPP).

L'onere contributivo del secondo pilastro è determinato sulla parte della retribuzione annua lorda eccedente un limite minimo e non superiore ad un limite massimo ed è ripartito tra le parti come risulta dal prospetto **Allegato A**.

Eventuali spese amministrative sono a carico del datore di lavoro.

Gli oneri sono calcolati come si evince dall'allegato schema di calcolo (**Allegato A**), che forma parte integrante del presente contratto.

In caso di trattamenti retributivi ridotti o di indennità aggiuntive, gli oneri saranno calcolati sul trattamento economico effettivamente percepito.

Quando applicabile, la Scuola provvede ad assicurare il/la Dipendente contro gli infortuni professionali e non professionali. L'ammontare dei relativi contributi, calcolato sulla retribuzione annua lorda, è ripartito tra le parti contraenti come risulta dal prospetto **Allegato A**.

La Scuola provvede ad effettuare direttamente i versamenti dei contributi globali agli organismi assicurativi dopo aver operato le trattenute a carico del/della Dipendente.

Le variazioni di detti oneri, resesi necessarie da mutamenti della legislazione locale o del trattamento economico, sono disposte d'ufficio.

ART. V

CONGEDO ORDINARIO (FERIE)

Il/La Docente beneficerà di un congedo ordinario della durata di 6 settimane lavorative per anno, calcolate proporzionalmente al servizio effettivo prestato, in ottemperanza a quanto disposto dal Codice delle obbligazioni svizzero (art. 329 CO).

Il congedo dovrà essere usufruito nei giorni di sospensione dell'attività didattica.



Scuola Italiana Statale “Casa d’Italia”

Albisriederstrasse 199 - 8047 Zürich - Tel. +41(0)44 291 11 20
www.scuolaitaliana.ch – e-mail: info@scuolaitaliana.ch

In conformità al diritto svizzero, le ferie sono un diritto irrinunciabile. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie rimanenti dovranno essere fruite entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica.

ART. VI FESTIVITÀ

Il calendario delle festività sarà preventivamente comunicato ogni anno dal datore di lavoro.

ART. VII ASSENZE PER MALATTIA

In caso di malattia, il/la Docente beneficerà dei diritti accordati dalla legislazione svizzera, quali risultano in sintesi dall'**Allegato B**, che forma parte integrante del presente contratto.

ART. VIII CONGEDO OBBLIGATORIO PER GRAVIDANZA E PUERPERIO

In caso di gravidanza e puerperio, opportunamente certificati, saranno accordati i diritti previsti dalla legislazione svizzera quali risultano in sintesi dall'**Allegato C**, che forma parte integrante del presente contratto.

ART. IX CONGEDO PER MOTIVI STRAORDINARI

Il/la Docente, ai sensi delle disposizioni del diritto svizzero (art. 329 CO), potrà beneficiare di alcuni giorni di congedo straordinario interamente retribuiti per le motivazioni di seguito indicate:

- 2 giorni per matrimonio;
- 1 giorno per la nascita di un figlio;
- 3 giorni per la morte del coniuge o di consanguinei (genitori, fratelli, sorelle, figli);
- 1 giorno per trasloco;
- fino a 3 giorni per esami;
- 3 giorni per motivi personali o familiari.

ART. X DURATA E ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro settimanale è di 24 ore di lezione, ripartite su cinque giorni lavorativi nonché fino ad un massimo di 80 ore annue da ripartire nel corso dell'anno scolastico, per le attività funzionali all'insegnamento, costituite da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dal/la Dirigente



Scuola Italiana Statale “Casa d’Italia”

Albisriederstrasse 199 - 8047 Zürich - Tel. +41(0)44 291 11 20
www.scuolaitaliana.ch – e-mail: info@scuolaitaliana.ch

Scolastico/a. Tali attività sono incluse nella retribuzione, pertanto non daranno diritto ad un compenso accessorio.

È prevista la possibilità di modificare la ripartizione settimanale con preavviso di 7 giorni, per le seguenti esigenze di servizio debitamente motivate:

- assenza di un docente;
- assenza di una classe per impegni extracurricolari;
- necessità od esigenze scolastiche.

Le ore di insegnamento eccedenti l’orario di lavoro settimanale come su indicato, potranno essere recuperate con riposo compensativo nel periodo di sospensione dell’attività scolastica o essere retribuite ai sensi dall’art. 29, comma 5, del D.Lvo. n. 64/2017 a scelta del/della Docente.

ART. XI OBBLIGHI DEL/DELLA DOCENTE

Pur non costituendo il presente contratto rapporto di impegno pubblico, oltre a quanto disposto dall’articolo 156 del D.P.R. n. 18/1967 relativo ai doveri dell’impiegato, il/la Docente è tenuto ad osservare le disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013, nonché quelle previste dal “Codice di comportamento del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale” approvato con D.M. 18 settembre 2014 n. 1759. Delle citate disposizioni è consegnata copia all’interessato/a, che dichiara di averne preso preventiva visione.

ART. XII SANZIONI DISCIPLINARI

Come disposto dall’art. 164 del D.P.R. n. 18/1967, in caso di violazione degli obblighi di cui al precedente art. XI, il/la Docente è assoggettato alle seguenti sanzioni disciplinari:

a- Per lievi infrazioni ai doveri d’ufficio come l’inosservanza delle disposizioni di servizio, la condotta non conforme ai principi di correttezza, l’insufficiente rendimento, il comportamento non conforme al decoro delle funzioni, può essere inflitta la sanzione del rimprovero verbale e, in caso di recidiva, la censura.

b- Nel caso di:

- recidiva plurima nelle infrazioni di cui al comma precedente;
- assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso;
- manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’amministrazione nel rispetto della libertà di pensiero;
- svolgimento di attività lavorative in violazione del divieto di cui all’art. 156 del D.P.R. n. 18/1967;
- minacce, ingiurie gravi, calunnie e diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti;
- atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona,



Scuola Italiana Statale “Casa d’Italia”

Albisriederstrasse 199 - 8047 Zürich - Tel. +41(0)44 291 11 20
www.scuolaitaliana.ch – e-mail: info@scuolaitaliana.ch

il/la Docente sarà sospeso/a dal servizio con effetto immediato e il datore di lavoro potrà risolvere il rapporto di impiego con un termine di preavviso di 30 giorni. L’irrogazione delle sanzioni disciplinari è preceduta dalla contestazione scritta dell’addebito. Al/Alla Docente è concesso un termine di dieci giorni per fornire le proprie giustificazioni.

ART. XIII RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto può essere risolto per i seguenti motivi:

Dimissioni

Il contratto può essere risolto da parte del/della Docente con preavviso scritto di almeno 3 mesi. In caso di mancato rispetto del periodo di preavviso, la Scuola provvederà a recuperare le spettanze dovute a qualsiasi titolo al/alla Docente per il periodo corrispondente al mancato preavviso.

Licenziamento

Il contratto può essere risolto da parte della Scuola con i termini di preavviso scritto di almeno 3 mesi in conformità all’art. 335c CO.

In caso di mancato rispetto del periodo di preavviso, il/la Docente avrà diritto alle spettanze dovute a qualsiasi titolo per periodo corrispondente al mancato preavviso.

Risoluzione per causa grave

La Scuola e il/la Docente possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi.

È considerata causa grave, in particolare, ogni circostanza che non permetta per ragioni di buona fede di esigere da chi dà la disdetta di continuare il rapporto di lavoro (comma 2, art. 337 CO).

Costituisce causa grave uno dei comportamenti od eventi di cui all’articolo XII b del presente contratto. In tal caso dovrà comunque essere rispettato il termine di preavviso di 30 giorni così come indicato all’articolo XII b.

Chiusura della “Scuola Italiana Statale Casa d’Italia”

Il contratto può essere, inoltre, risolto, previa autorizzazione ministeriale, con un preavviso minimo di tre mesi in caso di chiusura della Scuola.

ART. XIV COMPETENZA GIURISDIZIONALE E DIRITTO APPLICABILE

Fermo restando quanto disposto in materia dalle norme di diritto internazionale generale e convenzionale, il foro locale è competente a risolvere le eventuali controversie che possano insorgere dall’applicazione del presente contratto.

Qualunque questione relativa all’interpretazione e all’esecuzione del presente contratto sarà disciplinata dal diritto svizzero.



Scuola Italiana Statale “Casa d’Italia”

Albisriederstrasse 199 - 8047 Zürich - Tel. +41(0)44 291 11 20
www.scuolaitaliana.ch – e-mail: info@scuolaitaliana.ch

ART. XV DISPOSIZIONI FINALI

Il contratto diventa efficace alla data di apposizione del visto da parte dell’Ufficio Centrale del Bilancio del decreto ministeriale di approvazione del presente contratto.

LUOGO E DATA

TIMBRO TONDO

IL/LA DOCENTE

IL/LA DIRIGENTE SCOLASTICO/A



ALLEGATO A

PROSPETTO DI CALCOLO DEGLI ONERI ASSICURATIVI A DECORRERE DAL

SEDE:

Docente:

Servizi:

DATI AL

Trattamento retributivo		
Causale	€	Frs.sv.
Retribuzione totale lorda	0.00	0.00

Tasso di ragguglio €/Frs.sv.	
------------------------------	--

Oneri assicurativi						
Causale	Totale		Amministrazione		Impiegato	
	%	Frs.sv.	%	Frs.sv.	%	Frs.sv.
Vecchiaia, invalidità, superstiti (AVS/AI) ¹⁾	10.25%	0.00	5.125%	0.00	5.125%	0.00
Spese Amministrative AVS ²⁾ 1% dell'onere AVS/AI		0.00		0.00	0.00%	
Disoccupazione (AD) ¹⁾	2.20%	0.00	1.10%	0.00	1.10%	0.00
Contributo cassa per assegni familiari (AF) ¹⁾	1.20%	0.00	1.20%	0.00	0.00%	
Contributo fondo formazione professionale (BBF)	0.10%	0.00	0.10%	0.00	0.00%	
Maternità (AMAT) (non prevista)						
Previdenza professionale integrativa (LPP) ³⁾		0.00	50.00%	0.00	50.00%	0.00
Infortuni professionali e non professionali ^{1) 4)}	1.375%	0.00	0.222%	0.00	1.153%	0.00
Totale Annuo		0.00		0.00		0.00

1) Calcolo sulla retribuzione annua lorda.

2) Calcolo in percentuale su contributo versato per AVS/AI

(Si applica la percentuale massima, in quanto impossibilitati a stabilire l'importo totale versato soggetto a conguaglio annuale).

3) Obbligatoria per retribuzioni annue superiori a Frs.sv. 21150 ed entro il limite di Frs.sv. 84600

(importo minimo da assicurare di Frs.sv. 3525) - Importo individuale, premio calcolato dalla Compagnia assicurativa.

4) Infortuni professionali a carico dell'amministrazione, non professionali a carico dell'impiegato.



Scuola Italiana Statale “Casa d’Italia”

Albisriederstrasse 199 - 8047 Zürich - Tel. +41(0)44 291 11 20
www.scuolaitaliana.ch – e-mail: info@scuolaitaliana.ch

ALLEGATO B

ASSENZE PER MALATTIA

In caso di assenza per malattia, opportunamente documentata da idonea certificazione medica, al/la Docente spetta l'intera retribuzione per i seguenti periodi di assenza, diversificati secondo l'anzianità di servizio.

1° anno di lavoro	3 settimane
2° anno di lavoro	4 settimane
3°- 4° anno di lavoro	9 settimane
5°- 9° anno di lavoro	13 settimane
10°- 14° anno di lavoro	17 settimane
15°- 19° anno di lavoro	22 settimane
20°- 24° anno di lavoro	26 settimane
25°- 29° anno di lavoro	30 settimane
30°- 34° anno di lavoro	33 settimane
35°- 40° anno di lavoro	39 settimane

Durante i periodi di cui sopra il datore di lavoro è tenuto a pagare il 100 % del salario.

Nel caso di impedimento parziale al lavoro per malattia o infortunio, il lavoro dovrà essere prestato e remunerato nella misura risultante da certificato medico. Per l'altra metà il datore di lavoro corrisponderà la retribuzione nei limiti della tabella sopra riportata. In tal caso ai fini del computo dei giorni di congedo straordinario, la giornata di lavoro parziale dovrà essere considerata come giornata intera di malattia o infortunio.

In caso di assenza per malattia (totale o parziale) non imputabile al lavoratore il datore di lavoro non può risolvere il rapporto di lavoro se non dopo che siano trascorsi trenta giorni nel primo anno di servizio, novanta giorni dal secondo al quinto anno di servizio compreso e centottanta giorni dal sesto anno di servizio in poi.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa riferimento al Codice delle Obligazioni Svizzero (CO).

Timbro tondo

Sigle delle parti contraenti



Scuola Italiana Statale “Casa d’Italia”

Albisriederstrasse 199 - 8047 Zürich - Tel. +41(0)44 291 11 20
www.scuolaitaliana.ch – e-mail: info@scuolaitaliana.ch

ALLEGATO C

CONGEDO OBBLIGATORIO PER GRAVIDANZA E PUERPERIO

Ai sensi dell’Art. 329f CO: “*Obblighi del datore di lavoro/VIII. Tempo libero, vacanze, congedo per attività giovanili e congedo di maternità*”: dopo il parto la lavoratrice ha diritto a un congedo di maternità di almeno 14 settimane.

Timbro tondo

Sigle delle parti contraenti